

Sentenza n. 206/2022 pubbl. il 28/01/2022

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del 28/01/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GENOVA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] promossa da :

[REDACTED]

- avv. [REDACTED]

ATTRICI

CONTRO

[REDACTED]

- avv. [REDACTED],

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa rimessione della causa in istruttoria, al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati dalla parte attrice nella propria seconda memoria istruttoria ex art.183 c.p.c.,

**NEL MERITO:**

**In via principale:** accertare e dichiarare la violazione da parte di [REDACTED] nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria di cui in esposizione, in via di cumulo o di alternativa, della normativa di settore (v. art. 21 lett. a) del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - art. 21 lett. b) del D. lgs. Febbraio 1998 n. 58 - art. 28 comma 2 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.02.1998 n. 98, concernente la disciplina degli intermediari - adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 - art. 21 lett. c) del D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58 - art. 27 comma 2 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.02.1998 n.98, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 - art. 28 comma 1 lett. a) e b) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.02.1998 n. 98, concernente la disciplina degli intermediari - adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 - art. 2



del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.02.1998 n. 98, concernente la disciplina degli intermediari - adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 - artt. 1175 e/o 1176 e/o 1337 e/o 1375 e/o 1710 c.c.) e conseguentemente:

- a) dichiarare la nullità delle operazioni di investimento in esame;
- b) condannare [REDACTED] a restituire alle attrici l'importo di Euro 553.161,53, o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi;
- c) nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità di cui sopra, dichiarare la risoluzione dei contratti di acquisto di azioni per grave inadempimento di [REDACTED] e condannare quest'ultima alla restituzione delle somme versate dalle attrici (o in via alternativa il risarcimento del danno subito dalle attrici), quantificate in Euro 553.161,53 o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi.

**In via di subordine:** accertare e dichiarare l'acquisto in data 06.04.2010 da parte di [REDACTED] di 143.850 azioni, in nome e per conto delle Sig.re [REDACTED] ed il mancato accredito del relativo corrispettivo incassato in favore delle attrici, conseguentemente:

- d) condannare [REDACTED] ad accreditare sul conto corrente delle attrici la somma di Euro 274.753,50 ad oggi mai percetta, a titoli di corrispettivo per la vendita 143.850 azioni al prezzo unitario di Euro 1,91, oltre interessi;
- e) nell'ipotesi in cui la suddetta condanna al pagamento del corrispettivo della vendita non venisse accolta, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'acquisto di 143.850 in quanto unilateralmente effettuata da [REDACTED] in difetto di ordine, accordo o istruzione impartito dalle attrici, con la conseguente restituzione dell'importo illegittimamente investito di Euro 269.525,61
- f) quand'anche l'operazione di acquisto venisse ritenuta valida, condannare [REDACTED] al risarcimento del danno per un importo pari alla somma investita dalle attrici, oltre interessi.

**In via di ulteriore subordine:** accertare e dichiarare l'indebito prelevamento di Euro 55.800,00 effettuato da [REDACTED] dal conto corrente delle attrici in data 04.07.2014, a titolo di "aumento di capitale [REDACTED]", senza aver ricevuto alcun ordine di adesione da parte delle stesse; conseguentemente:

- g) dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità della sottoscrizione dell'aumento di capitale, con condanna di [REDACTED] alla restituzione in favore delle attrici dell'importo illegittimamente prelevato di Euro 55.800,00, oltre interessi.



**In via di ulteriore subordine:** accertare e dichiarare la nullità dell'operazione posta in essere in data 28.09.2006 e, dunque dei contratti di acquisto e sottoscrizione dei Titoli di [REDACTED] per violazione dell'art. 2358 c.c.; conseguentemente:

h) condannare [REDACTED] a rimborsare alle attrici tutte le somme da quest'ultime corrisposte per l'acquisto di azioni [REDACTED] (previo ritrasferimento e reintestazione delle azioni in capo a [REDACTED] e per gli oneri (interessi, spese e commissioni) corrisposti in sede di acquisto, sottoscrizione e gestione delle azioni, inclusi i costi per la tenuta del conto di deposito titoli (con oneri di chiusura a carico esclusivo della Banca)

**In ogni caso**, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Avvocato Alessio Marchetti Pia, antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

**Per parte convenuta**

Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità delle tardive domande e/o eccezioni nuove e/o modifiche del thema decidendum formulate ex adverso:

- dichiarare inammissibili (anche per decadenza e/o prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie

delle attrici, con la completa assolutoria della [REDACTED]

- ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti frasi sconvenienti e/o offensive usate dalla difesa avversaria nell'atto di citazione:

- *"sarebbe pacifico che la Banca avrebbe agito in mala-fede e con sfacciata aggressività su entrambi i fronti: i) quello della raccolta di investimenti; e ii) quello degli impieghi, con scellerate operazioni finanziarie che hanno minato alle fondamenta la solidità d'un istituto di credito a danno di soci e risparmiatori."*;

- *"In merito alla conduzione dell'azienda bancaria - a dir poco disastrosa - rileviamo che le scelte manageriali (improntate ad agevolare finanziariamente "amici" e "furbetti" a danno della solidità dell'istituto di credito) sono alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali. Ovvìa conseguenza è stata il crollo del valore di mercato delle azioni, secondo un copione cui gli istituti di credito italiani ci stanno purtroppo abituando con quotidiana frequenza"*;

- *"tutelare la quotazione del proprio titolo sul mercato, inducendo con l'inganno le attrici"*;

- *"con sistematici acquisti di azioni "spazzatura"*.

Vinte le spese e gli onorari di causa oltre Spese Generali (15%), IVA e C.P.A..

Riservato ogni altro diritto ed azione."

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



Le attrici, [REDACTED] hanno convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a., chiedendo, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la violazione da parte della stessa della normativa in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la violazione degli obblighi informativi, del divieto di compiere operazioni inadeguate e del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi, con conseguente dichiarazione di nullità o, in subordine, di risoluzione dei singoli contratti di acquisto di azioni [REDACTED] per grave inadempimento della convenuta e, in ogni caso, con condanna della stessa alla restituzione delle somme investite (o in via alternativa al risarcimento del danno subito dalle attrici) quantificate in € 553.161,53 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi.

Le operazioni di acquisto più risalenti nel tempo sono le seguenti (le date fanno riferimento alla data valuta risultane dall'estratto conto doc. 4 di parte attrice)

Data	Azioni acquistate	Prezzo
28.9.2006	2.500	€ 9.713,91
1.10.2007	9.000	€ 29.661,14
1.11.2007	17.294	€ 54.925,38
14.11.2007	24.206	€ 76.505,11
21.02.2008	46.000	€ 117.193,62
22.02.2008	15.142	€ 36.340,80
<b>TOTALE</b>	<b>114.142</b>	<b>€ 324.339,96</b>

Tra il 06/02/2009 ed il 10/02/2009, tali azioni sono state vendute incassando il corrispettivo di € 204.480,66 come da seguente prospetto

data vendita	Azioni vendute	Totale incassato
06/02/2009	26.380	€ 47.257,14
09/02/2009	35.411	€ 54.445,00
10/02/2009	52.351	€ 102.778,52

registrando una perdita di € 119.859,30 di cui parte attrice chiede di essere ristorata.

Con riferimento a tali operazioni parte convenuta ha eccepito la prescrizione.

Parte attrice ha replicato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno "inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta della società e/o del suo promotore determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere" (Cass. Civ., sez. II, 03/05/2016 n. 8703, doc. 42) e che la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che, al pari di quanto previsto per la responsabilità aquiliana, "in tema di danno contrattuale - al fine di determinare il dies a quo della prescrizione - occorre verificare il momento in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato dal colpevole inadempimento" del debitore (cfr. Cass. 5 aprile 2012, n. 5504), assumendo dunque, nella sostanza, che sia nel caso responsabilità extracontrattuale che contrattuale la prescrizione "non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento" e, conseguentemente, che "la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento" (cfr. Cass. 5 dicembre 2011, n. 26020; in tal senso, ex multis, Cass. 11 settembre 2007 n. 19022; Cass. 29 agosto 2003, n. 12266).



In ragione di ciò le attrici hanno allegato di avere preso conoscenza del danno subito, solamente quando - a partire dal 2014 - i principali giornali hanno riportato alcune vicende giudiziali relative all'istituto di credito convenuto che hanno determinato il crollo del valore delle azioni.

L'eccezione di prescrizione è fondata.

Vanno in proposito richiamate le considerazioni di cui all'ordinanza in data 28.9.2020, non superate dalle argomentazioni di parte attrice, infatti "anche assumendo come *dies a quo* della prescrizione quello della verifica del danno, la prescrizione decorrerebbe, al più tardi, dal febbraio del 2009, momento in cui i titoli sono stati venduti e si è verificata la perdita lamentata di € 119.859,30, di cui si richiede il risarcimento".

Parte attrice ha inoltre invocato l'interruzione della prescrizione in tesi avvenuta con "la richiesta di copia conforme all'originale dei documenti ex art. 119 TUB, inoltrata tramite PEC dal precedente avvocato di parte attrice in data 12.07.2016, ed interruttiva di ogni termine prescrizionale e decadenziale (doc. 47)".

Anche tale assunto non è fondato: la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB non ha valenza interruttiva della prescrizione, non contenendo alcuna costituzione in mora, rispetto alle domande azionate.

Con riferimento alle operazioni sopra indicate la domanda deve quindi essere respinta, in quanto prescritta, atteso che il presente giudizio è stato pacificamente instaurato dopo il febbraio 2019.

La prescrizione comporta altresì l'infondatezza della subordinata domanda di restituzione dell'importo relativo all'acquisto di azioni in data 28.09.2006 per asserita violazione dell'art. 2358 c.c..

Con riferimento alle operazioni successive, non coperte da prescrizione, va osservato quanto segue.

1) Parte attrice deduce che nel dicembre del 2009 sarebbero stati effettuati i seguenti acquisti

data acquisto	n. tot. Azioni	Prezzo pagato
17/12/2009	44.835	€ 84.005,76
18/12/2009	20.961	€ 39.276,55
22/12/2009	78.054	€ 146.243,30
TOTALE	143.850	€ 269.525,61

Assume che tali azioni sarebbero state vendute in data 06.04.2010 - come emerge dai movimenti del conto deposito [REDACTED] (doc. 19, pag. 5) - **senza che** il relativo corrispettivo della vendita sia mai stato accreditato sul conto corrente delle attrici (secondo quanto si evince dall'estratto di conto corrente al 30.06.2010 - doc. 4, pag. 165 - ove, in corrispondenza del giorno 06.04.2010, non risulta alcun accredito.

In relazione a tali operazioni, parte attrice, nella parte "in fatto" della narrativa dell'atto di citazione, ha chiesto:

in via principale "la condanna della Banca all'accredito sul conto corrente delle attrici della somma di Euro 274.753,50 sino ad oggi mai percetta, a titolo di corrispettivo per la vendita 143.850



azioni ad prezzo unitario di Euro 1,91, oltre interessi e rivalutazione”, dato che il prezzo unitario del titolo ad aprile 2010 era appunto di Euro 1,91 ad azione (come da estratto del deposito titoli al 30.04.2010)” (pag. 15 atto di citazione);

**in subordine**, “nella denegata e non creduta ipotesi che per qualsivoglia ragione la suddetta condanna al pagamento del corrispettivo della vendita non venisse reputato esistente” ha chiesto la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e inopponibilità dell’acquisto di 143.850 azioni in quanto unilateralmente effettuata da [REDACTED] senza che vi fosse stato alcun ordine, accordo o istruzione impartito dalla sig.ra [REDACTED] ( pag. 15 atto di citazione);

ha ulteriormente dedotto che “Anche in questo caso, si tratterebbe ovviamente di un’operazione conclusa in conflitto di interessi. Con la conseguente restituzione dell’importo illegittimamente investito di **Euro 269.525,61** e, **in ulteriore subordine**, quand’anche per assurdo l’operazione di acquisto venisse ritenuta valida, il risarcimento del danno per un importo pari alla somma investita, oltre interessi e rivalutazione.” ( pag. 15 atto di citazione).

Tuttavia, nella parte in diritto della narrativa dell’atto di citazione e nelle conclusioni contenute in tale atto, da ultimo ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice anche in relazione a tali operazioni ha, in via principale, invocato il mancato rispetto degli obblighi informativi, del divieto di compiere operazioni inadeguate e del divieto di compiere operazioni in conflitto di interessi e solo in via subordinata (stravolgendo così l’ordine delle domanda emergente dalla narrativa in fatto dell’atto di citazione) ha chiesto:

“accertare e dichiarare l’acquisto in data 06.04.2010 da parte di [REDACTED] di 143.850 azioni, in nome e per conto delle Sig.re [REDACTED] ed il mancato accredito del relativo corrispettivo incassato in favore delle attrici, conseguentemente:

**d)** condannare [REDACTED] ad accreditare sul conto corrente delle attrici la somma di Euro 274.753,50 ad oggi mai percetta, a titoli di corrispettivo per la vendita 143.850 azioni al prezzo unitario di Euro 1,91, oltre interessi;

**e)** nell’ipotesi in cui la suddetta condanna al pagamento del corrispettivo della vendita non venisse accolta, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità dell’acquisto di 143.850 in quanto unilateralmente effettuata da [REDACTED] in difetto di ordine, accordo o istruzione impartito dalle attrici, con la conseguente restituzione dell’importo illegittimamente investito di Euro 269.525,61

**f)** quand’anche l’operazione di acquisto venisse ritenuta valida, condannare [REDACTED] al risarcimento del danno per un importo pari alla somma investita dalle attrici, oltre interessi.”

Va dunque presa in esame la domanda principale come formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Con riferimento a tale domanda, rispetto alle operazioni in esame, parte convenuta non ha svolto alcuna difesa.

Le difese svolte hanno infatti riguardo:



- alle contestazioni relative alla mancanza di ordine da parte delle attrici sul rilievo che si trattava di operazioni compiute via internet ("Al fine di sgomberare ogni dubbio circa l'infondatezza delle affermazioni avversarie in ordine ad un'asserita mancanza di alcun ordine al riguardo, giova precisare che, nulla è imputabile alla Banca, in quanto trattasi nuovamente di operazioni effettuate direttamente **VIA INTERNET** dalla Sig.ra come risulta dall'estratto contabile prodotto anche ex adverso sub 11 e ns. produz. n. 3 nonché dalla contabile inviata alla Cliente (prod. n 5)." (pag. 14 comparsa di risposta);

- alla contestazione di avvenuta vendita senza accredito di corrispettivo ("Ciò posto afferma la controparte che: "quelle azioni sarebbero state vendute in data 06.04.2010 così come emerge dai movimenti del conto deposito [REDACTED] ma il relativo corrispettivo della vendita non sarebbe mai stato accreditato sul conto corrente delle attrici".

**Nulla di più erroneo posto che i predetti titoli come risulta dalla richiesta sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED] in data 4/3/2010 e relativi allegati (ns. produz n. 6) non sono stati venduti bensì trasferiti sul deposito titoli n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] Banca S.p.A. ed intestato alle predette Sigg.re [REDACTED]" (pag. 14 e 15 comparsa di risposta).**

2) Parte attrice ha poi contestato la illegittimità per violazione dei sopra detti doveri da parte dell'intermediario finanziario delle seguenti operazioni compiute fra il 2011, 2012 e 2013, rispetto alle quali lamenta una perdita di € 62.669,25 di cui ha chiesto di essere rimborsata.

In particolare nel 2011 ha contestato le seguenti operazioni

data acquisto	n. tot. Azioni	Prezzo pagato		
14/06/2011	68.083	€ 109.347,51		
15/06/2011	116.917	€ 188.013,35		
TOTALE	185.000	€ 297.360,86		
<b>data vendita</b>	<b>n. tot. Azioni</b>	<b>corrispettivo</b>	<b>Prezzo unitario</b>	
17/11/2011	185.000	€ 235.824,49	€ 1,27	
<b>PERDITA SUBITA</b>		<b>€ 61.536,37</b>		

A cavallo del 2012 e 2013 ha contestato le seguenti operazioni:

data acquisto	n. tot. Azioni	Prezzo pagato	Prezzo unitario
22/08/2012	236.000	€ 150.067,28	€ 0,63
26/02/2013	7.100	€ 5.032,21	€ 0,70
TOTALE	243.100	€ 155.099,49	MEDIA € 0,66
<b>data vendita</b>	<b>n. tot. Azioni</b>	<b>corrispettivo</b>	<b>Prezzo unitario</b>
21/02/2013	6.580	€ 4.832,25	€ 0,73
05/03/2013	236.520	€ 149.134,36	€ 0,63
TOTALE	243.100	€ 153.966,61	MEDIA € 0,68
<b>PERDITA SUBITA</b>		<b>€ 1.132,88</b>	

3) Parte attrice ha inoltre contestato l'operazione di sottoscrizione di aumento di capitale per € 55.800 che, in base alle risultanze dell'estratto conto (doc. 4 pag. 53), risulta contabilizzata in data 4.7.2014.



In relazione a tale operazione va notato che nella narrativa "in fatto" dell'atto di citazione si lamenta quanto segue "L'ultima disastrosa operazione è rappresentata dall'indebito prelevamento effettuato da [REDACTED] dal conto corrente delle attrici in data 04.07.2014 della somma di Euro 55.800,00, a titolo di un non meglio precisato "aumento di capitale [REDACTED]" (doc. 4, pag. 353) di cui nulla è dato sapere e di cui non esiste alcun ordine di adesione da parte delle attrici. Tale operazione, pertanto, è stata effettuata dalla Banca non solo in violazione delle più basilari norme che regolano l'intermediazione finanziaria e la gestione del risparmio, ma contravvenendo anche il contratto e per l'effetto divenendo così inadempiente. Invero, il valore del titolo [REDACTED] era in caduta libera e ciò nonostante controparte ha continuato e perseverato con piena consapevolezza a distruggere il già esiguo patrimonio delle attrici, offeso già da numerose assurde operazioni finanziarie.

Con la presente si richiede pertanto l'accertamento della nullità, inefficacia, inopponibilità della sottoscrizione dell'aumento di capitale, rispetto alla quale si chiede alla controparte di produrre evidenza di detta sottoscrizione da parte delle attrici."

Nelle conclusioni anche rispetto a tale operazione la domanda svolta in via principale è quella di violazione degli obblighi informativi del divieto di compimento di operazioni inadeguate e in conflitto di interessi e solo in via subordinata di accertamento dell'indebito prelevamento di Euro 55.800,00 "effettuato da [REDACTED] dal conto corrente delle attrici in data 04.07.2014, a titolo di "aumento di capitale [REDACTED]", senza aver ricevuto alcun ordine di adesione da parte delle stesse" e conseguente condanna alla restituzione.

4) Infine l'ultima delle operazioni contestate è relativa all'acquisto di n. 22.850 azioni [REDACTED] in data 29.06.2015 per € 40.071,48.

Anche con riferimento a tale acquisto parte attrice ha contestato alla banca di aver violato gli obblighi di diligenza, prudenza, buona fede e di aver compiuto "un'operazione altamente rischiosa, del tutto inadeguata al profilo di rischio delle medesime"; di avere agito in conflitto di interessi ed ha chiesto la restituzione da parte della Banca di Euro 40.079,48 Euro, e in ogni caso il risarcimento del danno.

In relazione alla violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario parte attrice ha lamentato:

- che l'intermediario non abbia fornito le informazioni reali sulle caratteristiche ed i rischi delle operazioni di investimento, incidendo sulla loro capacità di assumere una decisione consapevole, in particolare prospettando che l'operazione, contrariamente al vero, fosse "sicura" e l'unica "strada corretta";
- abbia posto in essere **operazioni inadeguate** rispetto agli obiettivi di investimento delle attrici, contravvenendo al principio generale di diversificazione del rischio, secondo cui il rischio specifico può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da diversi emittenti;
- abbia violato il **divieto di agire in conflitto di interessi previsto** dall'art. 21, comma 1-bis TUF e dall'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.



In ordine alle operazioni di cui ai n. 2, 3, 4 la banca convenuta ha dedotto che:

- in data 28/4/2010 le attrici sottoscrivevano un nuovo contratto di deposito a custodia, il contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini relativi all'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui al deposito a custodia nonché il questionario MIFID nel quale dichiaravano, in particolare: di voler **"perseguire un incremento del capitale accettando anche rilevanti oscillazioni del valore del portafoglio in funzione della possibilità di utilizzare un'ampia gamma di strumenti finanziari e l'esposizione valutaria anche sulla componente azionaria, l'orizzonte temporale di investimento previsto non è inferiore a 5 anni. Profilo di rischio: dinamico"**;
- e che "Tutte le operazioni successive che la difesa avversaria assume essere illegittime: di acquisto del 14/6/11, 15/6/11; di vendita del 17/6/11; di acquisto del 22/8/12, 26/2/13; di vendita del 21/2/13, 5/3/13; di aumento di capitale del 4/7/14; di acquisto del 29/6/15;

sono per contro state effettuate direttamente **VIA INTERNET** dalle attrici come risulta dall'estratto contabile prodotto anche ex adverso sub 11 e ns. produz. n. 3 nonché dalle contabili inviate alla Cliente (produz. N 7) con la conseguenza che nulla è imputabile alla Banca." (pag. 15 e 16 comparsa risposta).

La banca ha inoltre allegato:

- di non avere mai effettuato per conto delle attrici alcun servizio di consulenza e/o di gestione del portafoglio, né di aver mai sollecitato alcun acquisto.
- che tutti gli acquisti e le vendite erano state effettuate su specifico ordine delle attrici e/o direttamente VIA INTERNET dalle attrici stesse;
- che le attrici, come risulta, dall'estratto contabile prodotto (doc. 3 parte convenuta e doc. 11 parte attrice) avevano acquistato tra il 2009 ed il 2012 azioni [REDACTED] per oltre € 225.000, [REDACTED] per oltre € 350.000, [REDACTED] per oltre € 280.000 nonché effettuato ulteriori numerose operazioni sui titoli [REDACTED] senza contestare alcunché;
- che "la Banca ha dato seguito agli ordini delle Cliente nel pieno rispetto della normativa Consob e richiedendo in relazione agli acquisti effettuati con operatore allo sportello sia per quelli ritenuti inadeguati, sia per quelli in conflitto di interessi in quanto trattavasi di titolo emesso dalla medesima Banca, la specifica autorizzazione delle Clienti."

A prescindere da ogni valutazione di adeguatezza (o meglio appropriatezza atteso che si tratta di operazioni poste in essere nella vigenza del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, in assenza di un rapporto di consulenza o gestione portafoglio), va osservato che le allegazioni di parte convenuta non superano gli addebiti mossi da parte attrice in merito all'inosservanza di obblighi informativi e violazione di divieto di agire in conflitto di interessi.

In particolare con riguardo all'assunto che le operazioni sono state poste in essere dalle attrici via internet va osservato quanto segue.



Le attrici hanno contestato di avere posto in essere le operazioni in questione non possedendo neppure un computer.

La Banca ha tuttavia prodotto sub. 15) il contratto di adesione ai servizi online sottoscritto in data 28/4/2010 da [REDACTED] e la CTU ha accertato che: "Le attività di compravendita di azioni Banca [REDACTED] contestate dalla ricorrente e comprese fra il 17.12.2009 al 29.6.2015 [...] risultano effettuate attraverso i servizi di *internet banking* di Banca [REDACTED] ed è stato possibile risalire agli indirizzi IP che hanno effettuato tali attività.[...] Tutti gli indirizzi IP appartengono all'infrastruttura di Banca [REDACTED] essendo IP privati: la resistente, attraverso il proprio CTP, ha potuto fornire l'associazione indirizzo - filiale, riportata in tabella. Non è stato possibile sapere a quali postazioni detti IP fossero assegnati: la *data retention* dell'informazione utile non copre un periodo così ampio. Chi ha operato doveva essere in possesso delle credenziali di internet banking della ricorrente: la loro conoscenza era l'unico modo, stante quanto riportato dalla resistente, per poter utilizzare tali servizi. Inoltre la password del relativo account andava inserita due volte: una per effettuare il *login* al sistema e una seconda volta per confermare l'ordine di compravendita. Dalle informazioni agli atti non è possibile determinare chi *fisicamente* abbia effettuato le attività, con o senza l'ausilio di terzi. Il dato oggettivo è che tali operazioni sono state effettuate da postazioni interne a Banca [REDACTED]"

Dal momento che non risulta che la banca metta a disposizione della clientela presso la propria filiale postazioni per l'effettuazione delle operazioni via internet in autonomia e neppure che la banca disponga delle credenziali del cliente, deve ritenersi che le operazioni siano state svolte dalle attrici, in possesso delle relative credenziali, presso la filiale, con l'ausilio di un funzionario operante via internet.

Ciò detto, va comunque osservato che, anche in caso di operazioni di investimento poste in essere via internet, l'intermediario è tenuto ad adempiere agli obblighi sopra visti.

In proposito si esprime la raccomandazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000 che ha stabilito: "Le regole di comportamento dettate dall'ordinamento per la prestazione dei servizi di investimento non vengono meno se l'impresa si avvale di Internet per lo svolgimento dell'attività di intermediazione. Semplicemente, tali regole potranno richiedere modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica del mezzo di contatto con la clientela utilizzato. Ne discende che è onere dell'intermediario che utilizza la "rete" predisporre ed attuare procedure tecniche ed operative che consentano il pieno ed effettivo rispetto della disciplina."

In particolare così si legge nella richiamata comunicazione:

"Con riguardo alla fase, di esecuzione on line dei servizi di investimento di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, ferma restando la necessità che sia comunque assicurato il rispetto di tutte le regole applicabili dettate dal d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento n. 11522/1998, si richiama l'attenzione, in particolare, su quanto segue:

[...]



INFORMAZIONI SULLA NATURA E RISCHI DELLE OPERAZIONI, E SULLE PERDITE RILEVANTI: gli intermediari sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale è necessario fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

[...]

ADEGUATEZZA gli intermediari sono tenuti a valutare l'adeguatezza delle singole operazioni disposte dagli investitori ai sensi dell'art. 29 del regolamento n. 11522/1998, anche qualora il servizio di investimento sia prestato on line. La norma richiamata impone all'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore, predisponendo ed attivando a tal fine apposite procedure predefinite, che tengano conto delle caratteristiche oggettive dell'operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente.

[...]

CONFLITTI DI INTERESSI: le medesime osservazioni sopra svolte con riguardo all'adeguatezza, valgono, sul piano logico, con riferimento alla disposizione (art. 27, comma 2, del regolamento n. 11522/1998) secondo cui "gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni ... per 6 Cfr. Comunicazione n. DI/99091709 del 15 dicembre 1999. 7 Cfr. Comunicazioni n. DI/98063298 del 30 luglio 1998 e n. DI/99091709 del 15 dicembre 1999. 4 conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto..., a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente". L'informazione circa la sussistenza del conflitto di interessi può essere resa dall'intermediario anche via Internet, purché in modo chiaro e con la dovuta evidenza, e garantendo che il cliente sia posto nelle condizioni di acquisirla su supporto duraturo. Ugualmente, via Internet il cliente può eventualmente acconsentire alla realizzazione dell'operazione (nonostante la sussistenza del conflitto di interessi), sempreché la procedura tecnico-operativa dell'intermediario sia strutturata in modo tale da richiedere all'investitore una manifestazione di consenso effettiva e consapevole."

Nel caso in esame, con riferimento alle operazioni di cui sopra ( precedenti n. 1, 2, 3, 4) effettuate via internet dalle attrici, con la presumibile assistenza di un funzionario della banca, non risulta che la banca abbia svolto alcuna informativa in ordine al rischio dell'investimento e al conflitto di interesse.

In particolare non risulta dalle allegazioni di parte convenuta che la banca abbia ottemperato alle raccomandazioni di cui alla citata comunicazione Consob, volte a garantire il rispetto dei suddetti obblighi informativi circa il conflitto di interesse.

In relazione al conflitto di interesse va ricordato che, come ritenuto dalla Suprema Corte, "in tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob



del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile "ratione temporis", non ha abdicato al principio "disclose or abstain", posto alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall'art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque si presentino, l'intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all'esecuzione dell'operazione in conflitto." (Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 20251 del 15/07/2021)

Segnatamente in merito, è fatto obbligo per l'intermediario (art. 21 T.U.F.) di comunicare al cliente sia la sussistenza di un conflitto di interesse, che la sua natura ed estensione, senza potersi far ricorso a mere clausole di stile prive di concretezza (sul punto cfr. Corte di Appello di Milano, 26 maggio 2011; Cass., sez. I, 21 aprile 2016).

La violazione di tale obbligo di astensione, in mancanza di comunicazione del conflitto di interesse, oltre a quello di corretta informazione dei rischi dell'investimento non dà luogo a nullità del contratto (cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725), ma comporta grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione delle varie operazioni di acquisto.

Deve quindi essere accolta la domanda di risoluzione delle operazioni di acquisto di cui ai punti n. 1, 3 e 4.

Con riferimento alle operazioni di acquisto di cui al punto 2, non può farsi luogo alla risoluzione del contratto, in quanto le azioni sono già state vendute. Parte attrice, d'altra parte, con riferimento a tali operazioni non ha chiesto la restituzione di quanto versato ma il risarcimento del danno in misura pari alla perdita subita, pari a € 62.669,25 oltre interessi dalla data di vendita al saldo.

In accoglimento della domanda restitutoria di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle seguenti somme:

€ 269.525,61 per operazioni sub 1,

€ 55.800 per le operazioni sub 3,

€ 40.071,48 per le operazioni sub 4,

pari a totali € 365.397,09.

Tali somme devono essere maggiorate di interessi legali dalla data della domanda al saldo ( cfr. Cass. 16 Febbraio 2018, n. 3912: "Nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale.

Anche in questo campo la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.

In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova della malafede.")



In accoglimento della domanda risarcitoria per le operazioni sub 2 parte convenuta deve essere condannata al pagamento della differenza fra prezzo di acquisto e di successiva vendita, pari a € 62.669,25 oltre interessi dalla data di vendita al saldo.

Parte convenuta ha chiesto la detrazione dividendi, senza peraltro fornire evidenza della corresponsione e della misura degli stessi. L'istanza deve quindi essere respinta.

#### SPESE DI GIUDIZIO

Considerata la soccombenza di parte attrice in odine alla domanda di pagamento della somma di € [REDACTED], per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sussistono i presupposti per disporre parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, con condanna di parte convenuta al pagamento dei restanti 4/5

Le spese sono liquidate per l'intero, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da seguente tabella, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: Da € [REDACTED] a € [REDACTED]

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ [REDACTED]
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ [REDACTED]
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ [REDACTED]
Fase decisionale, valore medio:	€ [REDACTED]
<b>Compenso tabellare (valori medi)</b>	<b>€ [REDACTED]</b>

Le spese di CTU, attesi gli esiti della stessa, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale

P.Q.M.

Il Giudice, respinta o ritenuta assorbita, ogni diversa istanza,

dichiara la risoluzione per inadempimento di parte convenuta delle operazioni di acquisto di cui ai punti 1, 3, 4 della motivazione;

condanna parte convenuta alla restituzione in favore delle attrici della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

con riferimento alle operazioni di cui al punto 2 della motivazione, condanna parte convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di € [REDACTED] oltre interessi dalla data di vendita al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 4/5, che liquida per l'intero in € [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per onorari oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. [REDACTED], che se ne è dichiarato antistatario, dichiarando la compensazione delle stesse per il restante 1/5.



Sentenza n. 206/2022 pubbl. il 28/01/2022  
RG n. [REDACTED]  
Repert. n. 205/2022 del 28/01/2022

Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale le spese di CTU.  
Genova, 20/01/2022

Il Giudice  
[REDACTED]

